

**STRUTTURA COMPLESSA  
DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST**

Procedura integrata Valutazione V.I.A. e Modifica A.I.A.

**RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO**

**Risultato atteso:**

**B2.01 – contributo G07\_2021\_00557\_002**

**B2.02 - contributo G07\_2021\_00792\_005**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per: 1. Fase di valutazione VIA (art. 4 e 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 2. Riesame AIA (art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29ter D.Lgs. 152/2006). Polo di Trattamento Rifiuti di Asti, fraz. Quarto Inferiore 273/D.

**Valutazione documentazione integrativa trasmessa in data 09/08/2021**

**PROPONENTE:** Soc. GAIA S.p.A.

**COMUNE:** Asti

<b>Redazione</b> (ogni Tecnico per il proprio settore di competenza)	<b>Arch. Alessandro Boano</b>	<i>Alessandro Boano</i> *Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
	<b>Dott.ssa Valeria Gai</b>	<i>Valeria Gai</i> *Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
	<b>Dott.ssa Sabrina Mozzone</b>	<i>Sabrina Mozzone</i> *Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
	<b>Dott.ssa Elena Scagliotti</b>	<i>Elena Scagliotti</i> *Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
	<b>Dott. Claudio Varaldi</b>	<i>Claudio Varaldi</i> *Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
	<b>Dr.ssa Sara Vazzola</b>	<i>Sara Vazzola</i> *Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
<b>Verifica ed approvazione</b>	<b>Responsabile S.S. Servizio territoriale di Asti Dott. Davide Guasco</b>	
	<b>Responsabile S.S. Attività di Produzione del Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est Dott. Enrico Bonansea</b>	

## 1. Introduzione

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione integrativa, relativa all'istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per: la fase di valutazione VIA (art. 4 e 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ed il riesame dell'AIA (art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29ter D.Lgs. 152/2006) relativa al polo di Trattamento Rifiuti di Asti, fraz. Quarto Inferiore 273/D, predisposta dalla Società GAIA S.p.A. e trasmessa dalla Provincia di Asti in data 09/08/2021.

Il contributo di ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente.

## 2. Aspetti procedurali e sintesi del progetto presentato

Il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi all'impianto esistente ed autorizzato

- Ampliamento verso est dell'area impiantistica, al di sopra di aree già a disposizione di GAIA Spa, con la conseguente realizzazione di una nuova tettoia destinata alle attività di selezione e pressatura dei rifiuti ingombranti, selezione e pressatura della carta, e messa in riserva del materiale imballato, del CSS e dei RAEE, nonché altre attività correlate;
- Realizzazione di un nuovo fabbricato costruito in continuità con l'edificio destinato al pretrattamento del RSU e il capannone delle biocelle entrambi esistenti, destinato al potenziamento dell'impianto di produzione del CSS combustibile;
- Realizzazione di un nuovo biofiltro, realizzato in continuità ai biofiltri esistenti, per il trattamento delle arie aspirate dal nuovo fabbricato (CSS) e dalla zona di trasferimento.
- Potenziamento dell'impianto di selezione imballaggi misti e in plastica, e attivazione della attività come Centro di Selezione Secondaria COREPLA (nel seguito CSS imballaggi)

Il percorso autorizzativo per l'approvazione del progetto prevederebbe l'assoggettamento alla fase di Verifica di VIA (Screening), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/98 e s.m.i. (Art.10). Tuttavia, G.A.I.A. S.p.A., propone l'attivazione volontaria del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, comprensivo al suo interno della fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale il quale accompagna altresì gli ulteriori opportuni procedimenti correlati, in riferimento ad ogni atto, autorizzazione, concessione, nulla osta, parere ed atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione della suddetta opera.

Nel caso specifico, inoltre, l'impianto in oggetto procederà altresì alla MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA la quale ricomprende altresì l'autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti (ai sensi dell'Art. 208 – D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) nonché gli ulteriori titoli abilitativi relativi alle altre componenti ambientali necessarie all'esercizio dell'impianto.

Il polo di trattamento rifiuti G.A.I.A. Spa è situato nel Comune di Asti, frazione Quarto Inferiore, 273/D, in una zona industriale. Il progetto prevede la riqualificazione dell'impianto già esistente e la realizzazione (con acquisizione di una nuova area ad est dell'impianto, ad oggi già a disposizione di GAIA) di una nuova parte di impianto dedicata allo stoccaggio di CSS e ad attività di trasferimento, selezione e pressatura dei rifiuti ingombranti, selezione e pressatura della carta, e messa in riserva del materiale imballato, del CSS e dei RAEE, nonché altre attività correlate.

### **3. Valutazione della documentazione presentata e delle successive integrazioni**

#### **3.1 Procedura di VIA - Valutazione**

Lo Studio di Impatto Ambientale valutato ha fornito una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio. Sono state individuate le possibili misure per evitare, prevenire o ridurre i probabili impatti ambientali significativi e negativi. Al fine di assicurare la piena compatibilità ambientale del progetto presentato la scrivente Agenzia propone all'autorità competente di assumere le considerazioni ed indicazioni tecniche riferite alle matrici e componenti ambientali rumore e vibrazioni e atmosfera e qualità dell'aria, così come articolate nel presente contributo, anche in funzione dei monitoraggi che il proponente dovrà eseguire sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio degli impianti in progetto. Si rimandano, ai competenti uffici comunali, le valutazioni sugli aspetti urbanistici ed edilizi.

#### **3.2 Procedura di AIA - Riesame e modifica sostanziale**

Il presente paragrafo valuta la documentazione integrativa pervenuta dalla ditta per la modifica sostanziale, con contestuale riesame, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Asti n. 1675 del 30/04/2013 e s.m.i. (attività IPPC 5.3a).

Nello specifico, il riesame è finalizzato all'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, concernenti il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED).

L'istanza di modifica sostanziale, contestualmente agli aspetti dettagliati al cap. 2 del presente contributo, include l'aumento della potenzialità di impianto, rispetto alle 96700 t/anno attualmente autorizzate: la nuova potenzialità richiesta è pari a 167.000 t/a.

Come richiesto nel precedente contributo, il proponente ha presentato un documento di analisi e valutazione della conformità alle BATc revisionato e corretto, nel quale sono state migliorate la leggibilità e la possibilità di verificare punto per punto l'applicazione delle BATc stesse, è stata giustificata compiutamente la non applicabilità di alcune di esse e sono stati corretti i refusi di errata assegnazione delle ultime BAT.

##### **3.2.1 Gestione rifiuti**

In relazione alla componente rifiuti, il proponente ha risposto a quanto richiesto con integrazioni esaustive.

L'applicazione delle BATc per la parte relativa ai rifiuti risulta adeguata.

##### **3.2.2 Atmosfera, Emissioni e Qualità dell'aria**

###### Aspetti emissivi

Per quanto riguarda gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera, gli interventi oggetto di modifica sostanziale corrispondono a:

- potenziamento del sistema di biofiltrazione, mediante l'installazione di due ulteriori unità, collegate ai due nuovi punti di emissione E9 ed E10;
- installazione, sulle tramogge di alimentazione di alcuni macchinari della linea di selezione degli imballaggi in plastica ed in materiali misti (CSS imballaggi), di una cappa per l'aspirazione di eventuali polveri. Il flusso di aria sarà avviato ad un nuovo punto di emissione (E11) posto all'esterno del capannone e dotato di filtro a maniche.

Dall'esame della documentazione integrativa, per la componente ambientale emissioni si osserva quanto segue.

Per i punti di emissione da E5 a E10 (biofiltri):

- sono stati riconfermati i limiti proposti per polveri totali e per NH<sub>3</sub>, entrambi pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> (0,1 kg/h) e in linea con quanto previsto alla Tabella 6.7 (BAT-AEL) della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147;
- si prende atto delle argomentazioni a suffragio della richiesta di eliminazione dell'H<sub>2</sub>S dai parametri attualmente soggetti a limite nella determina in vigore; dal momento che nella BATc 8 (note "4" e "5") la misurazione dell'H<sub>2</sub>S è prescritta *in alternativa* alla misurazione della concentrazione di odore (compresa nel Piano di Monitoraggio dell'impianto) e dal momento che l'H<sub>2</sub>S stesso non è elencato tra i parametri oggetto di limite nella Tabella 6.7 (BAT-AEL) della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147, stante la dichiarazione della ditta "dall'analisi dei dati storici a disposizione, emerge che l'H<sub>2</sub>S non è una sostanza significativa per il flusso di aria aspirato e trattato dai biofiltri del Polo di Trattamento, in quanto da sempre per lo più inferiore al limite di rilevabilità del metodo di analisi", la scrivente Agenzia non ravvisa motivi ostativi all'eliminazione dell'H<sub>2</sub>S dai parametri soggetti a limite, in merito alla quale si rimanda in ogni caso alla decisione dell'ente autorizzante;
- per quanto riguarda la richiesta di incremento del limite per il parametro TVOC rispetto agli attuali 20 mg/Nm<sup>3</sup>, che nella documentazione integrativa (cfr. pag. 8 della "Relazione sintesi integrazioni VT") è stata quantificata dal proponente in un intervallo compreso tra 25 e 40 mg/Nm<sup>3</sup>, preso atto delle argomentazioni ribadite dal proponente in relazione all'adozione di una metodica di campionamento differente e posto che i BAT-AEL di cui alla tabella 6.7 consentono valori limite fino a 40 mg/Nm<sup>3</sup>, la scrivente Agenzia ribadisce di non ritenere condivisibile la proposta della ditta di aumentare l'attuale valore limite di 20 mg/Nm<sup>3</sup>, sia in relazione ai dati emersi dai monitoraggi a camino (cfr. Relazione Annuale 2019), sia in quanto, sulla base della propria esperienza, la vecchia metodica (EN 13649) e la nuova metodica (EN 12619), che si avvalgono entrambe di strumentazioni di misura a ionizzazione di fiamma, rilevano valori in concentrazione sovrapponibili. Qualora l'ente autorizzante, al quale si rimanda in ogni caso la decisione, optasse invece per l'accoglimento della richiesta di incremento del valore limite, si segnala l'opportunità di privilegiare quanto meno il limite inferiore dell'intervallo proposto (pari a 25 mg/Nm<sup>3</sup>);
- si prende atto delle argomentazioni prodotte in merito alla richiesta di aumento del limite di odori (dalle 200 u.o. attualmente autorizzate alle 300 u.o. proposte dall'azienda); si rimanda in proposito alla decisione dell'ente autorizzante, posto che i BAT-AEL di cui alla tabella 6.7 risulterebbero comunque rispettati, e che al contempo i dati emersi dai monitoraggi a camino degli ultimi anni hanno riscontrato valori al di sotto delle 200 u.o. (cfr. Relazione Annuale 2019).

Nella documentazione integrativa sono stati ribaditi i limiti proposti per il nuovo punto di emissione E11, pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> (0,15 Kg/h) per polveri totali, in linea con quanto previsto alla Tabella 6.3 (BAT-AEL) della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

Come richiesto nel precedente contributo Arpa, il proponente ha presentato una tabella di confronto tra le prescrizioni impiantistiche e gestionali elencate alla scheda BF.01 dell'Allegato I al D.P.R. 59/2013 (adottato dalla scrivente Agenzia come riferimento tecnico per gli impianti di abbattimento) e il dettaglio dei biofiltri esistenti (da E5 ad E8) e di quelli in progetto (E9 ed E10). Dalla disamina di tale tabella di confronto, si osserva quanto segue:

- stanti i volumi di progetto dei due nuovi biofiltri, non risulta chiaro il motivo della loro compartimentazione in due soli moduli, laddove il punto 3 della scheda BF.01 prevede “almeno 3 moduli funzionalmente separati”;
- si osservano perdite di carico notevoli ( $120 \div 150$  mm H<sub>2</sub>O/m) rispetto a quanto prescritto al punto 4 della scheda BF.01, il quale prevede perdite di carico pari a 50 mm H<sub>2</sub>O/m per biofiltri usati con materiale filtrante da sostituire e pari a 15 mm H<sub>2</sub>O/m per biofiltri nuovi. Si richiede di individuare e proporre modalità operative alternative volte a ridurre le perdite di carico attualmente riscontrate/ipotizzate;
- in relazione al punto precedente, si osserva che il punto 14 “Manutenzione” della scheda BF.01 prevede il “controllo del sistema, delle perdite di carico del letto biofiltrante (almeno controllo mensile)” e il “rivoltamento del materiale filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto filtrante non siano omogeneamente garantite sull'intero volume poroso e comportino la mancata uniformità d'abbattimento dell'effluente gassoso”, laddove nel Piano di Controllo Biofiltri incluso nel PMC è invece previsto che “con frequenza *trimestrale* il gestore deve controllare lo stato di compattazione del letto biofiltrante, valutando la necessità di rivoltare il substrato o di sostituirlo, fermo restando l'obbligo di effettuare tale sostituzione ogni cinque anni”. A tal proposito, si richiede una frequenza di controllo almeno mensile anziché trimestrale; si richiede inoltre di individuare criteri più restrittivi rispetto agli attuali per determinare la necessità di provvedere al rivoltamento del materiale filtrante.

Come richiesto nel precedente contributo Arpa, il proponente ha inoltre presentato una tabella di confronto tra le prescrizioni impiantistiche e gestionali elencate alla scheda D.MF.01 dell'Allegato I al D.P.R. 59/2013 e il dettaglio del filtro a maniche a servizio del punto di emissione E11, dalla quale si evince la piena corrispondenza di tutte le specifiche.

Secondo quanto richiesto, il proponente ha aggiornato la Scheda L della Modulistica AIA, dichiarando di aver inserito tutti i punti di emissione presenti nell'impianto. A tal proposito, al fine di agevolare le operazioni di controllo, si richiede che nel quadro emissivo allegato al nuovo atto autorizzativo siano indicati anche la potenzialità e il combustibile delle caldaie (E12 gruppo elettrogeno a gasolio da 400 KW, E15 caldaia HOVAL a gpl da 111,3 KW, E16 caldaia HOVAL a gpl da 23,4 KW; si ritiene inoltre che debba risultare presente nel quadro riassuntivo l'indicazione del sistema di abbattimento a servizio del punto di emissione E13 (“filtro a carboni attivi per l'abbattimento degli odori che potrebbero saltuariamente prodursi durante le fasi di riempimento dei silos dei percolati di impianto”).

Si prende favorevolmente atto dell'aggiornamento del PMC e della scheda L della modulistica AIA con l'indicazione (fondamentale ai fini di agevolare il corretto svolgimento delle operazioni di controllo) dei limiti di tutti i punti di emissione espressi sia in concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>), sia in flusso di massa (kg/h).

Per tutte le altre prescrizioni impiantistiche e gestionali relative ai punti di emissione in atmosfera, si rimanda a quanto indicato nel precedente contributo.

Il proponente ha confermato che, al fine di limitare le emissioni diffuse e gli odori, il nuovo varco previsto nella parete Ovest del fabbricato delle biocelle, che consentirà il passaggio dei mezzi, sarà chiuso, quando non utilizzato per lo scopo, mediante portone a impacchettamento. Si prende atto favorevolmente dell'adozione di tale modalità operativa, indicata dalla scrivente Agenzia nel precedente contributo, e si ritiene che essa debba risultare esplicitata anche nel Piano di Gestione Odori (v.).

Per quanto riguarda l'applicazione delle BATc relative alle emissioni in atmosfera, il punto XI della BATc 1 è stato rettificato come richiesto e le BATc3 e BATc 8 risultano applicate.

In particolare, in ottemperanza alla BATc 8 (e come riportato nel PMC revisionato dell'impianto), i monitoraggi di odori, NH<sub>3</sub> e TVOC per i punti di emissione da E5 a E10 e i monitoraggi di polveri per i punti di emissione da E5 a E11 sono stati previsti a cadenza semestrale, secondo le seguenti metodiche, nelle loro versioni più aggiornate: EN 12619 per TVOC, EN 13725 per odori ed EN 13284-1 per polveri totali.

Le BATc 25 e BATc 34 risultano correttamente applicate.

### Atmosfera e qualità dell'aria

Per quanto riguarda il Piano di Gestione degli Odori, risulta corretta l'identificazione delle attività che generano odori. Il Piano di Gestione Odori dovrebbe definire i criteri e le modalità operative utilizzate per il monitoraggio e la gestione delle emissioni in atmosfera dell'impianto di trattamento; dal documento presentato non risultano chiari i seguenti punti:

- non sono indicate la presenza o meno di emissioni fuggitive dovute all'apertura dei portoni dei capannoni durante lo svolgimento delle attività dell'impianto e la loro eventuale gestione, è indicata la sola verifica;
- non è chiaro cosa si intende per controllo visivo dei mezzi di trasporto rifiuti, andrebbe redatto un regolamento per la gestione degli accessi dei mezzi conferitori tale da limitare lo stazionamento dei mezzi all'interno del piazzale dell'impianto; non è indicata come possibile anomalia la presenza di rifiuti sul piazzale e la loro gestione;
- anche per gli stoccaggi non è chiaro in cosa consiste l'attività di controllo visivo, una corretta gestione dell'impianto dovrebbe evitare tempi prolungati di stoccaggio per quelle tipologie di rifiuti non confinati nei capannoni.

Sarebbe utile prevedere un report di **gestione anomalie** dove viene indicato il tipo di controllo effettuato, il tipo di anomalia riscontrabile e l'azione correttiva da eseguire.

Tipo di controllo	Tipo di anomalia	Azione correttiva
Mappatura biofiltro	Elevate velocità di uscita o evidenza di canalizzazioni	Rivoltamento del letto filtrante e omogeneizzazione del letto eliminando avvallamenti o differenze di porosità
Controllo umidità a valle del biofiltro	Scarsa umidità nella corrente effluente a valle del biofiltro	Verifica del corretto funzionamento del sistema di irrigazione

Tale report è applicabile anche per gli **eventi incidentali** indicando il tipo di anomalia, l'azione preventiva e correttiva; il documento deve essere integrato anche sulla base degli accadimenti non prevedibili all'impianto.

Tipo di anomalia	Azione preventiva	Azione correttiva
Sversamento accidentale in prossimità dell'ingresso del capannone in fase di scarico camion	Sorveglianza da parte del personale dell'impianto nelle operazioni di conferimento.	Intervento immediato da parte del personale dell'impianto per la rimozione di quanto sversato e pulizia piazzale

Si richiama quanto espresso nel precedente contributo Arpa, per quanto riguarda le richieste, già in fase di recepimento da parte del proponente, di effettuare misure in olfattometria dinamica (UNI EN 13725:04) e un monitoraggio mediante l'utilizzo di nasi elettronici.

Per quanto riguarda l'applicazione delle BATc per la parte relativa agli odori, non vi sono ulteriori osservazioni in merito.

### **3.2.3 Rumore e vibrazioni**

Come già espresso nel contributo tecnico Arpa n. G07\_2021\_01118\_001 ad oggetto: "Gaia S.p.A. – Riorganizzazione tecnologica e produttiva dell'impianto di compostaggio – Impianto di Valterza" del 5 luglio 2021, "si propone, al fine di verificare l'adeguatezza delle stime previsionali effettuate e la corretta posa in opera di tutte le componenti dell'impianto e dei relativi interventi di contenimento delle emissioni acustiche, di effettuare una campagna di rilievi fonometrici in concomitanza al pieno regime dell'impianto volti a verificare sia le emissioni dei singoli macchinari sia i livelli di rumore in corrispondenza del sistema ricettore."

Quanto riportato sopra si conferma nella lettura dell'Allegato 2 "AIA\_7 – Applicazione delle BAT" (BATc 17 e BATc 18 per la parte acustica) e dell'Allegato 5 "AIA\_5 – Piano di monitoraggio e controllo" (QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO) presentato dalla ditta proponente.

### **3.2.4 Acque, scarichi e Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio**

Si conferma quanto già espresso nel precedente contributo Arpa: "In riferimento alle analisi condotte nello Studio di Impatto Ambientale si rileva una buona impostazione, riferita alla parte delle acque, sia come dati utilizzati sia come inquadramento. Per quanto concerne il piano di gestione non si segnalano criticità; risulta completo ed il trattamento individuato per le acque di prima pioggia adeguato."

L'applicazione delle BATc per la parte relativa alle acque risulta adeguata.

### **3.2.5 PMC**

Si prende atto del piano di monitoraggio e controllo dell'installazione presentato, revisionato dal proponente, nel quale sono stati sostanzialmente integrati la tabella relativa al "QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" ed i limiti in flusso di massa per i parametri emissivi (v. par. 3.2.2.).

Per quanto riguarda i monitoraggi emissivi, si segnala all'ente autorizzante l'opportunità di mantenere nel PMC il monitoraggio contestuale degli odori e dell'NH<sub>3</sub> (anziché "in alternativa"), anche in relazione all'eliminazione dell'H<sub>2</sub>S dai parametri soggetti a limite e alle segnalazioni di disturbo olfattivo riconducibili all'impianto pervenute nel corso degli anni.

Per quanto riguarda gli indicatori di performance, si segnala che mancano il consumo idrico specifico totale e altri indicatori elencati nella Tabella 16 del par. 7.1 del modello PMC Arpa allegato al precedente contributo (a titolo di es.: consumo combustibile specifico rispetto al CSS prodotto [volume/Ton]; consumo energia termica specifica rispetto al CSS prodotto [volume/Ton], ecc) mentre tra le emissioni specifiche per singolo inquinante vengono indicati esclusivamente TVOC ed NH<sub>3</sub> in luogo della totalità dei parametri. E' necessario dunque che la tabella degli indicatori di performance venga integrata sulla base di quanto sopra evidenziato, in relazione alla situazione aziendale.

## **4. Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo**



La documentazione integrativa completa quanto già valutato in precedenza. In ottemperanza agli obblighi normativi previsti per il caso in questione si ricordano i seguenti aspetti che dovranno essere contenuti in una versione definitiva del Piano di Utilizzo da redigere e presentare in conformità ai disposti dell'art. 9 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. Le informazioni tecniche e cartografiche da utilizzare potranno, naturalmente, essere desunte dallo Studio di Impatto Ambientale presentato e da altra documentazione tecnica prodotta durante la procedura autorizzativa.

Si chiede, inoltre, di riportare nella versione definitiva del Piano di Utilizzo i seguenti aspetti:

- indicare chiaramente chi sarà il responsabile del Piano di utilizzo (il proponente o il produttore) e quindi riportare i dati utili ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000;
- definire cartograficamente il sito di deposito intermedio articolato ed organizzato così come descritto nella documentazione integrativa con indicazione dei volumi per origine e destinazione;
- produrre i riferimenti autorizzativi riferiti al sito di destinazione. Si ricorda che le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio dei due siti;
- indicare la durata del Piano;

Si ricorda che la realizzazione del Piano di Utilizzo è subordinata, prima dell'inizio dei lavori, alla trasmissione in via telematica, all'autorità competente ed alla scrivente Agenzia dei riferimenti dell'esecutore del piano a cui spetta, inoltre, la responsabilità della puntuale esecuzione di quanto contenuto nel Piano e la predisposizione e trasmissione della modulistica di cui agli allegati 6 e 7 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo e dei materiali movimentati.

## 5. Conclusioni

In relazione alla procedura di VIA – fase di valutazione, sulla base di quanto evidenziato nel presente contributo ed in considerazione della tipologia di progetto presentato, si ritiene che la documentazione trasmessa abbia individuato ed analizzato i possibili impatti sulle diverse matrici e componenti ambientali derivanti dalla costruzione e dal funzionamento degli impianti in progetto. Si ribadisce la proposta all'autorità competente di assumere come condizioni ambientali le indicazioni presenti in questo contributo ritenute utili a contenere e limitare i possibili impatti ambientali significativi e negativi residui e garantire il loro monitoraggio nel corso del tempo.

Per quanto concerne la procedura di AIA, il proponente dovrà perfezionare quanto segnalato da Arpa nei paragrafi 3.2.2 e 3.2.5 del presente contributo.